

AIUTI di STATO

IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ED EUROPEO

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO
HANDELSKAMMER BOZEN

15 giugno 2021

Avv. Andrea Cevese

Avv. Fiorella Dal Monte



DFA Studio Legale Associato

PROGRAMMA

- NOZIONE DI AIUTO DI STATO
- PRINCIPI GENERALI
 - INCOMPATIBILITÀ
 - OBBLIGO DI NOTIFICA
- I REGOLAMENTI DE MINIMIS
- I REGOLAMENTI DI ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA ALLA COMMISSIONE

UNO DEI PRINCIPALI OBIETTIVI UE

**LA CONCORRENZA NON DEVE
ESSERE FALSATA
NEL MERCATO INTERNO**

occorre quindi canalizzare l'intervento
pubblico verso obiettivi di politica industriale
in sintonia con gli interessi comunitari

AIUTO DI STATO

QUALSIASI MISURA CHE, A SEGUITO DELL'INTERVENTO PUBBLICO, COMPORTI PER CERTE IMPRESE O CERTE PRODUZIONI UN BENEFICIO ECONOMICAMENTE APPREZZABILE, TALE DUNQUE DA ALLEVIARE GLI ONERI NORMALMENTE GRAVANTI SUI LORO BILANCI E MINACCIANDO COSÌ DI ALTERARE LE CONDIZIONI DELLA CONCORRENZA

Esempi di aiuto

- sgravi fiscali o previdenziali non generali, sovvenzioni dirette
- garanzie statali senza premi o premi agevolati
- aumenti di capitale in imprese pubbliche o finanziamenti a fondo perduto che non sarebbero attuati da un investitore privato in normali condizioni di mercato
- acquisto da parte di un'impresa di un bene dello Stato ad un prezzo inferiore a quello di mercato

COS'È L'AIUTO DI STATO?

AGEVOLAZIONE SENZA CORRISPETTIVO

CREA UN VANTAGGIO ECONOMICAMENTE APPREZZABILE

SONO BENEFICIARIE IMPRESE SELETTIVAMENTE DETERMINATE O DETERMINABILI
(SELETTIVITÀ)

C'È UN TRASFERIMENTO DI RISORSE PUBBLICHE A UN'IMPRESA, IMPUTABILE ALLO STATO

INCIDE SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI (RILEVANZA PER IL DIRITTO UE)

**L'AIUTO CREA UNA POTENZIALE DISTORSIONE
DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO UE**

Concetti fondamentali in materia Ads

- RILEVANZA AI FINI DEL TRATTATO
- COMPATIBILITÀ // INCOMPATIBILITÀ
- REGIME DI AIUTI
- AIUTO ABUSIVO
- AIUTO ILLEGALE
- EFFETTO DI INCENTIVO
- AIUTI AL FUNZIONAMENTO
- INTENSITÀ DELL'AIUTO
- AIUTO TRASPARENTE

RILEVANZA AI FINI DEL TRATTATO

Quando un sussidio soddisfa cumulativamente tutte le condizioni previste dall'art. 107 TFUE, è un aiuto rilevante ai fini del Trattato

(rispetto al quale andrà valutata la compatibilità)

COMPATIBILITÀ // INCOMPATIBILITÀ

La compatibilità va valutata con riferimento al mercato interno UE.

L'aiuto è compatibile quando non incide sulla concorrenza tra imprese in misura contraria all'interesse UE, e può quindi essere legittimamente concesso ed erogato.

REGIME DI AIUTI

Provvedimento in base al quale possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale ed astratta, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione.

AIUTO ABUSIVO

Aiuto notificato e autorizzato, ma utilizzato per scopi differenti da quelli relativi all'autorizzazione

AIUTO ILLEGALE

Aiuto non notificato, ma comunque concesso ed eventualmente erogato, per il quale non è esclusa la compatibilità (vizio di procedura).

EFFETTO DI INCENTIVO

aiuto concesso solo se il beneficiario ha presentato domanda prima di iniziare l'attività da finanziare, che poi è giudicata idonea al finanziamento

AIUTI AL FUNZIONAMENTO

aiuti all'ordinaria gestione e amministrazione delle imprese, *di norma vietati*

INTENSITÀ DELL'AIUTO

**Percentuale dell'aiuto rispetto ai costi ammissibili
i.e. rapporto tra l'aiuto concesso e l'investimento da
effettuarsi**

AIUTO TRASPARENTE

**Quando è possibile calcolare precisamente l'equivalente
sovvenzione lordo (valore nominale dell'aiuto al lordo delle
imposte) *ex ante*, senza che sia necessario svolgere una
valutazione del rischio di alterazione della concorrenza**

Cumulo

Nel determinare se sono rispettate le soglie individuali di notifica, la capienza de minimis e le intensità massime d'aiuto previste nei regolamenti di esenzione, devono essere considerati tutti i sussidi pubblici concessi all'impresa, indipendentemente dal soggetto pubblico concedente, che sia locale, regionale, nazionale o se i fondi sono concessi direttamente dalle istituzioni UE, senza transitare per gli enti nazionali, non contengono elementi di aiuto di Stato

LA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI PUBBLICI

- LA VIOLAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI AIUTI PUÒ PORTARE AD UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DI RECUPERO FORZATO DEI SUSSIDI INCOMPATIBILI
- IL BENEFICIARIO CHE DEVE RESTITUIRE L'AIUTO POTREBBE CHIEDERE UN RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'ENTE PUBBLICO CHE HA CONCESSO L'AIUTO INCOMPATIBILE. IN ITALIA SI POTREBBE CONFIGURARE RESPONSABILITÀ IN CASO DI GRAVE NEGLIGENZA O DOLO DEL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

NORMATIVA ADS

UNIONE EUROPEA

DIRITTO PRIMARIO

TRATTATI

DIRITTO DERIVATO

vincolanti

REGOLAMENTI

DECISIONI

non vincolanti

COMUNICAZIONI

RACCOMANDAZIONI

Trattato sul funzionamento dell'UE

TFUE

Art. 107

Norme sostanziali

- Principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato
- Deroghe *de jure*
- Deroghe potenziali

Art. 108

Norme procedurali

- Esame compatibilità aiuti di Stato
- Modifica/soppressione aiuto di Stato
- Obbligo di notifica
- Esenzioni a obbligo di notifica

Art. 107 TFUE

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, **sono incompatibili con il mercato interno**, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. **Sono compatibili con il mercato interno:**
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. **Possano considerarsi compatibili con il mercato interno:**
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
 - e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Art. 108 TFUE

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

CONDIZIONI CUMULATIVE DELL'AIUTO DI STATO

- ✓ **IMPRESA**
- ✓ **IMPUTABILITÀ ALLO STATO**
- ✓ **PROVENIENZA PUBBLICA DELLE RISORSE**
- ✓ **VANTAGGIO**
- ✓ **SELETTIVITÀ**
- ✓ **INCIDENZA SUGLI SCAMBI INTRA-UE**

IMPRESA

Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che esercita un'attività economica per trarne profitto

Concetti rilevanti in termini di impresa

IMPRESA UNICA

tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica

IMPRESE COLLEGATE


- Maggioranza diritti di voto
- Nomina/revoca membri organi amministrativi e/o direttivi
- Influenza dominante
- Controllo diritti di voto

PMI

Piccole e Medie Imprese

PERSONE OCCUPATE


< 250 unità



Cumulativo

FATTURATO ANNUO

**non superiore a
50 MLN EURO**



Alternativi o cumulativi

BILANCIO ANNUO

**non superiore a
43 MLN EURO**

**Riferimento
ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO CHIUSO**

L'AIUTO PUÒ ESSERE CONCESSO ANCHE TRAMITE

SOGGETTO VEICOLO

=

**INTERMEDIARIO TRA GLI ENTI
CONCEDENTI E LE IMPRESE BENEFICIARIE**

Esempi di soggetto veicolo:

- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
- CONSORZI FIDI

IMPUTABILITÀ **DELLA MISURA ALLO STATO**

Se l'aiuto è concesso, la misura deve essere sempre imputabile allo Stato, anche attraverso enti infra-statali o soggetti apparentemente indipendenti dallo Stato

PROVENIENZA PUBBLICA DELLE RISORSE

La natura delle risorse deve essere pubblica

VANTAGGIO

**Vantaggio economico
direttamente o indirettamente
monetizzabile**

NO Vantaggio Gara – criteri di trasparenza

NB: se imprese pubbliche

NO Vantaggio se l'investimento dell'ente pubblico risponde al criterio

DELL'INVESTITORE PRIVATO IN NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO

SELETTIVITÀ

Concessione solo a determinate imprese/gruppi di imprese

MATERIALE

Tipologia di beneficiari

GEOGRAFICA

Regioni/aree destinarie

Decentramento

Simmetrico // Asimmetrico



Necessaria determinazione del sistema di riferimento

Necessaria considerazione dell'eventuale deroga

SOGGETTO VEICOLO

Esempi:

- *Associazioni di categoria / Consorzi fidi*

Commissione ha approvato il sistema dei soggetti veicolo:

può essere trattenuta solo una frazione dell'aiuto per spese amministrative effettivamente sostenute e debitamente dimostrabili

INCIDENZA SUGLI SCAMBI INTRA-UE

Capacità di modificare le condizioni degli scambi sul mercato dell'UE

La *Comunicazione sulla Nozione di Aiuto di Stato* esclude espressamente:

- Strutture sportive ricreative con indotto locale
- Eventi e manifestazioni a richiamo locale
- Strutture di assistenza sanitaria per pazienti locali
- Centri conferenze minori
- Piccoli porti/aeroporti
- Impianti di risalita in località poco turistiche

Principali effetti negativi degli aiuti

EFFETTI PROTEZIONISTICI




Gli aiuti facilitano le esportazioni ed ostacolano le importazioni

EFFETTI ASSISTENZIALISTICI




Rischiano di ostacolare le imprese più competitive e ritardano le ristrutturazioni necessarie a ridare competitività alle imprese

PRINCIPIO GENERALE




INCOMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI

**PERÒ L'UE SI ADOPERA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DELL'EUROPA, BASATO SU UNA
CRESCITA ECONOMICA EQUILIBRATA E SULLA
STABILITÀ DEI PREZZI, SU UN'ECONOMIA
SOCIALE DI MERCATO FORTEMENTE
COMPETITIVA, CHE MIRA ALLA PIENA
OCCUPAZIONE E AL PROGRESSO SOCIALE
(art. 3 Trattato)**




COMPATIBILITÀ DE JURE

AIUTI “AUTOMATICAMENTE
COMPATIBILI”



AIUTI POTENZIALMENTE
COMPATIBILI



POSSONO ESSERE AUTORIZZATI A
SEGUITO DI UNA VALUTAZIONE
DELLA COMMISSIONE

COMPATIBILITÀ DE JURE

(art. 107, paragrafo 2, TFUE)


- a. aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, purché accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti
- b. aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali
- c. aiuti a favore di determinate aree UE meno sviluppate

AIUTI POTENZIALMENTE COMPATIBILI

(art. 107, paragrafo 3, TFUE)

- a. gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il **tenore di vita** sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di **sottoccupazione**
- b. gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante **progetto di comune interesse europeo** oppure a porre rimedio a un **grave turbamento dell'economia** di uno Stato membro
- c. gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune **attività o di talune regioni economiche**, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse
- d. gli aiuti destinati a promuovere la **cultura e la conservazione del patrimonio**, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella comunità in misura contraria all'interesse comune
- e. le altre categorie di aiuti, determinate con **decisione del Consiglio**, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione

PRINCIPIO GENERALE



OBBLIGO DI NOTIFICA
DEGLI AIUTI

PROCEDURA

- **art. 108 TFUE**
- **Regolamento (CE) n. 1589/15**
(ex 659/1999)

PRENOTIFICA

- Codice delle migliori pratiche nei procedimenti di controllo degli ads del 2019
- *Obiettivo*: migliore cooperazione fra Commissione, autorità nazionali, mondo giuridico e imprenditoriale

PRENOTIFICA - continua

- La prenotifica consiste in un pre-esame del dossier
- Utile soprattutto se misure nuove e particolari, oppure in vista dell'esame semplificato
- Modulo di notifica normale, non specifico
- Durata di due mesi, termine indicativo
- La prenotifica si chiude con una valutazione preliminare informale della misura in questione
- Anche i beneficiari possono partecipare alla prenotifica
- Preferite le comunicazioni a distanza alle riunioni

AIUTI NUOVI

(Art. 108, paragrafo 3, TFUE)



NOTIFICA PREVENTIVA ALLA COMMISSIONE



ESAME PRELIMINARE

(da svolgere entro un termine ragionevole)



la misura
non costituisce
aiuto

DFA



l'aiuto è
compatibile
con il mercato
comune



procedimento
d'indagine
formale





1. **Notifica** allo Stato membro della decisione della Commissione in cui si avverte dell'avvio della procedura
2. Invito allo Stato membro e a tutti gli interessati a presentare le loro **osservazioni** entro un dato termine

La decisione di avviare la procedura è **pubblicata sulla GUUE**

(entro **max 18 mesi**, termine ordinatorio)



DECISIONE

DECISIONE NEGATIVA



- lo Stato ha l'**obbligo di recuperare** gli aiuti non compatibili se già erogati, con interessi, prescrizione decennale dalla data di apertura della procedura per aiuti nuovi, efficacia invece ex nunc per aiuti esistenti
- solo l'impossibilità oggettiva assoluta giustifica il non recupero
- legittimo affidamento invocabile solo per aiuti notificati e autorizzati, se la decisione della Commissione non viene impugnata dinanzi ai Giudici UE

LE COMUNICAZIONI DI NUOVI AIUTI ALLA COMMISSIONE

sono previste dai Regg. di esenzione

non comportano un esame ex ante della Commissione

scheda allegata ai regg. di esenzione entro 20 gg da entrata in vigore delle misure

comunicazione via piattaforma SANI

siti web nazionali dedicati agli aiuti ex regolamenti di esenzione

pubblicazione anche sul sito web della Commissione

relazione annuale sugli aiuti concessi tramite regg. esenzione

Grazie per l'attenzione!

DFA Studio Legale Associato

Viale Riviera Berica 105, Vicenza

Tel. +39 0444 541884

Avv. Andrea Cevese

andrea.cevese@portule.com

Avv. Fiorella Dal Monte

fiorella.dalmonate@portule.com

www.dfalex.eu

Vicenza | Milano | Padova | Bruxelles